I poteri e le attribuzioni del Presidente della Repubblica

Il Palazzo del Quirinale
sede del Presidente della Repubblica

Il Quirinale

- La sede della Presidenza della repubblica è da sempre il Palazzo del Quirinale, che prende il nome dal colle dove il palazzo sorge.

- Residenza tardo rinascimentale costruita a partire dal 1573 è stata prima residenza dei re di Italia e dei papi.

Il Presidente della Repubblica

è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dall’art. 87 della Costituzione italiana entrata in vigore il 1º gennaio 1948

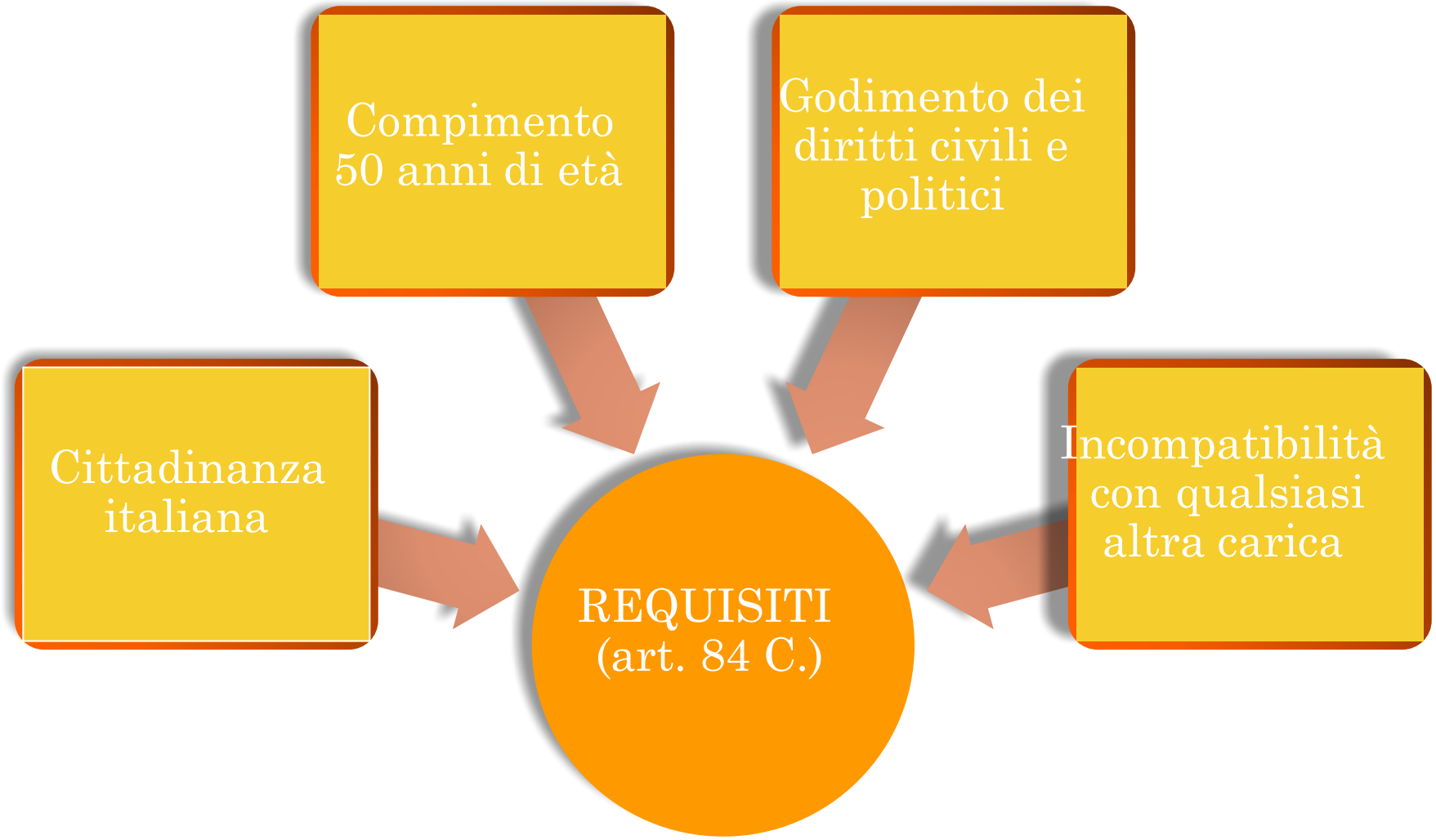
Compimento 50 anni di età
Godimento dei diritti civili e politici
Cittadinanza italiana
REQUISITI (art. 84 C.)
Incompatibilità con qualsiasi altra carica

Come si elegge il presidente della Repubblica

1 La "chiama"

Ogni **elettore** è chiamato a votare al centro dell'Aula. La "chiama" dei grandi elettori è ripetuta due volte. Votano prima i senatori, poi i deputati, quindi i delegati regionali, in ordine alfabetico

2 Le schede

L'elettore riceve dal commesso la scheda. Le schede, di colore diverso per ogni votazione, sono timbrate e firmate dal segretario generale di Montecitorio

3 Il voto

Entra nella cabina e scrive, con una matita copiativa, il nome del candidato presidente

4 La scheda nell'urna

Uscito dalla cabina, deposita la scheda, ripiegata in quattro, nell'urna davanti alla quale c'è un segretario di presidenza

5 Lo spoglio

È fatto dal presidente della Camera, che legge in Aula i nomi dei candidati uno ad uno ad alta voce. Funzionari e componenti dell'ufficio di presidenza della Camera contano le schede e fanno da scrutatori

6 I risultati

Per ogni votazione vengono letti i risultati. Per essere messe a verbale, le preferenze ai candidati devono essere almeno due. Chi riceve un solo voto viene conteggiato tra i voti dispersi

L'Aula di Montecitorio

1.007 elettori
Il Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti delle Regioni

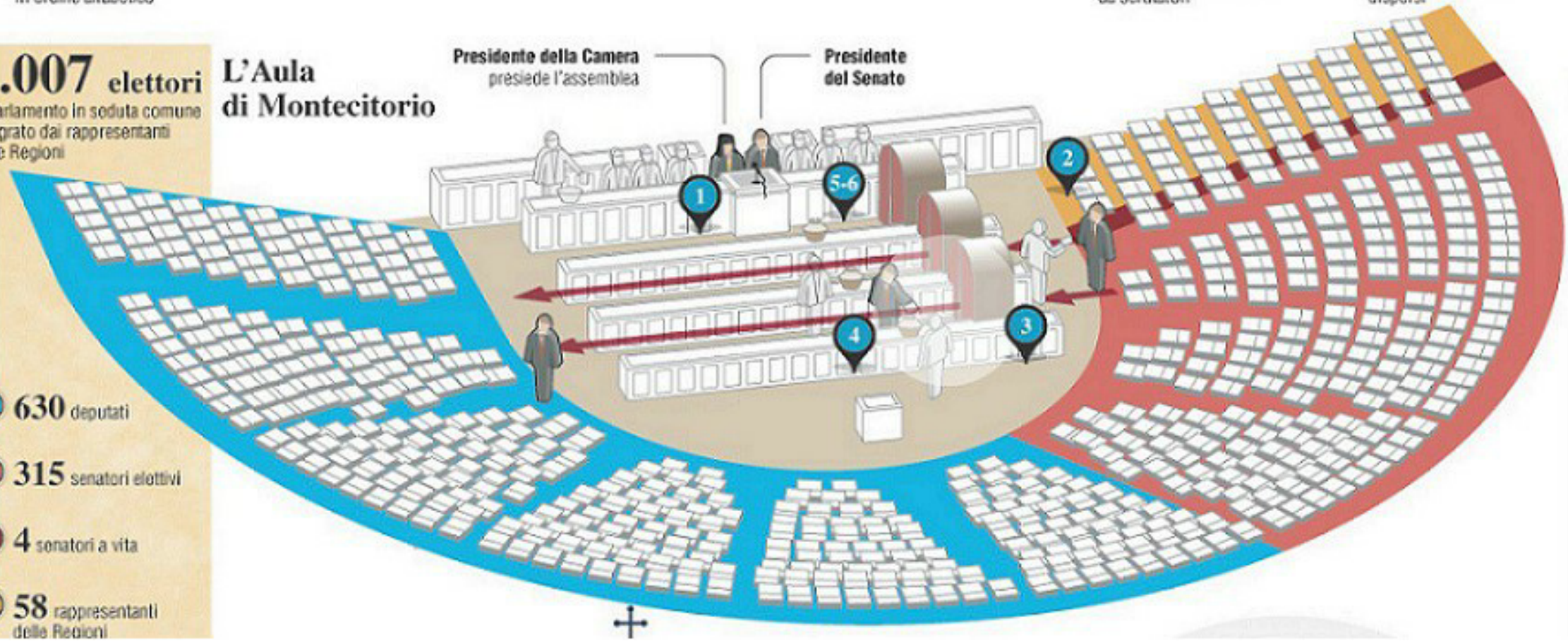

Prime 3 votazioni:

2/3 dei componenti dell'Assemblea

Dalla quarta votazione:

Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea

MAGGIORANZA NECESSARIA

PRESIDENTE EMERITO

Quello di Presidente emerito della Repubblica Italiana è il titolo onorifico che assumono i presidenti della Repubblica una volta terminato il loro mandato istituzionale. È anche senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia. Il Presidente emerito della Repubblica Italiana è una figura non prevista nella Costituzione italiana, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1998.

Possono inoltre essere ascoltati per un loro parere dal Presidente della Repubblica in carica durante le consultazioni per la formazione di un nuovo governo.

Attualmente, l'unico Presidente emerito della Repubblica Italiana in vita è Giorgio Napolitano.

POTERI E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- In relazione alla rappresentanza esterna
- In relazione all'esercizio delle funzioni legislativa e normativa nei confronti del Parlamento
- In relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico
- In relazione alla funzione giurisdizionale

Poteri in Relazione alla Rappresentanza Esterna

- Accredita e riceve i Funzionari Diplomatici (art. 87 Cost.)
- Ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, autorizzazione delle Camere
- Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere,
- Preside il Consiglio supremo di difesa ed ha il comando delle forze armate

Ipoteri del Presidente della Repubblica nei confronti del Parlamento:

- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo (art. 87, c. 4)
- Promulga le leggi ed emana i decreti e i regolamenti (art. 87, c. 5)
- Potere di veto sospensivo: può, prima di promulgare una legge, chiedere con messaggio motivato alle Camere un secondo esame (art. 74)
- Indice i referendum popolari (art. 87, c. 6)
- Scioglie le Camere o una di esse (art. 88, c. 1)
- Nomina fino a 5 Senatori a vita (art. 59)
- Può inviare messaggi alle Camere (art. 87, c. 2)
- Indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione (art. 87, c. 3)
- Può convocare in via straordinaria ciascuna Camera (art. 62, c. 2)

Ipoteri del Presidente della Repubblica relativamente alla funzione esecutiva

- Incarica e nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92) e riceve il giuramento del Presidente del Consiglio e dei Ministri
- Nomina i funzionari dello Stato (art. 87, c. 7)
- Nomina gli esperti del CNEL
- Dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87, c. 9)
- Ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa (art. 87, c. 9)
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica trattati internazionali (art. 87, c. 8)
- Conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87, c. 12)
- Può sciogliere i Consigli regionali (art. 126) e dei Consigli Comunali
- Concede la cittadinanza italiana (art. 9 L. 91/92)
- Controfirma gli atti ministeriali

Poteri del Presidente della Repubblica relativamente alla funzione giurisdizionale

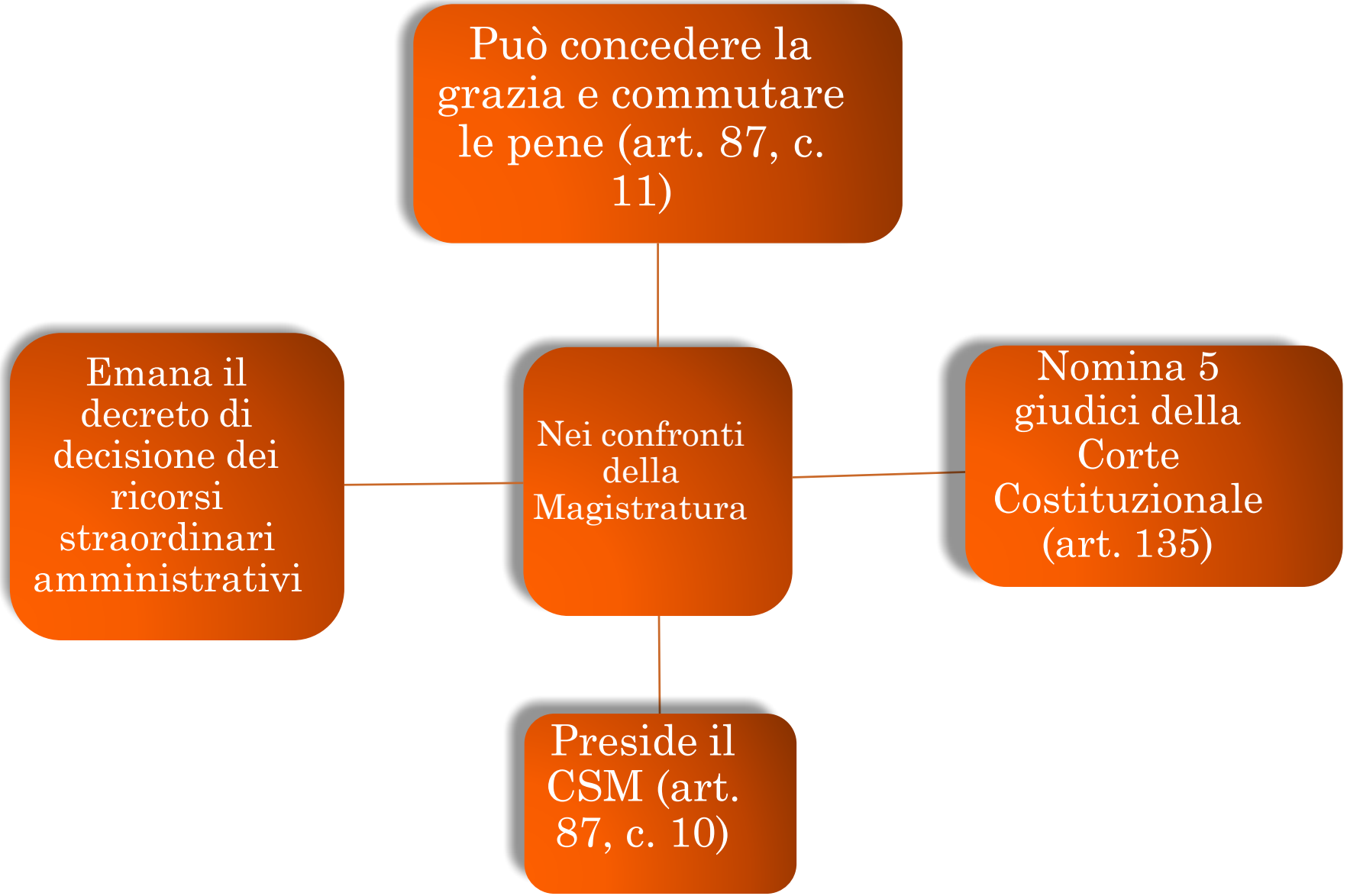

RESPONSABILITà DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- ALTO TRADIMENTO
- ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE

MESSA IN STATO DI ACCUSA DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE A MAGGIORANZA ASSOLUTA

GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA DA 16 CITTADINI ESTRATTI A SORTE

6. Elenco dei Presidenti della Repubblica italiana